



COMUNE DI CASELLE LURANI
_Provincia di Lodi –

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA TUTELA
DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI.**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 21/12/1999

	COMUNE DI CASELLE LURANI	C. C.	num.	data
	Oggetto: Approvazione del regolamento sulla Tutela della riservatezza dei dati personali.	cod. 10945	55	21.12. 1999

ORIGINALE

Prot. N.

Adunanza _____ ordinaria di _____ convocazione - Seduta pubblica.

L'anno millenovecentonovantanove addì 21 del mese di dicembre alle ore 21 nella Residenza municipale, con inviti diramati in data 17.12.99 si è riunito il Consiglio comunale. Eseguito l'appello, risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
1. RANCATI PROF. SERGIO - Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. MAI ANGELO MARIA - Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. CARENA CARLO - Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. MANZONI SANTO CARLO - Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. BONESCHI ANNAMARIA - Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. MANENTI GIANLUCA - Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. RAFFAGLIO MARIANGELA - Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. PELIZZOLA BENIAMINO - Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. LAGO FRANCESCO ANTONIO - Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. FASSARDI FRANCESCO - Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. PARAZZINI EGIDIO - Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. DESERTI DAMIANO - Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. ROTA ANGELO OTTORINO - Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa all'adunanza il sig. Risi dott.ssa Giulia, segretario del Comune. Il Sig. Sergio prof. Rancati, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(articolo 47 legge 8 giugno 1990 n. 142)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno **23 DIC 1999** all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì **23 DIC 1999**



Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Risi Dott.ssa Giulia)



Il Sindaco introduce l'oggetto, quindi passa la parola al Segretario per illustrare i termini tecnici della proposta. Il Segretario relaziona.
Tanto premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Premesso che l'entrata in vigore della legge 31-12-1996, n. 675, ha posto a carico degli Enti locali precisi adempimenti da rispettare in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
2. Considerato che è opportuno provvedere a dar corso ai principali obblighi imposti dalla legge, quali:
 - a) la ricognizione delle banche dati e degli archivi gestiti dal Comune, tenendo in particolare considerazione quelle contenenti dati sensibili;
 - b) l'individuazione del titolare e del responsabile del trattamento dei dati;
 - c) la definizione di una serie di misure minime da seguire nelle varie operazioni di trattamento dei dati;
 - d) la predisposizione di misure organizzative tali da facilitare gli adempimenti ex lege (notifiche al Garante), ma anche utili a diffondere un nuovo "modus operandi" in relazione a documenti e atti per i quali deve essere tutelato la riservatezza di dati;
3. Premesso altresì che con decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 contenente disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici, si mette fine alla fase transitoria iniziata con l'entrata in vigore della legge 675/96 soprarichiamata che disciplina la tutela della riservatezza dei dati personali;
4. Rilevato che con la nuova formulazione dell'articolo 22 della legge 675/96 le novità introdotte sono, tra le altre, le seguenti:
 - il comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. riformula il comma 3 dell'articolo 22 della legge n. 675, che conserva la prima parte inalterata: ove esista espressa disposizione legislativa autorizzatoria, con le caratteristiche sopra indicate, il trattamento è autorizzato;
 - la parte successiva del nuovo comma 3 dello stesso articolo 22 afferma che alla stessa stregua è autorizzato il trattamento ove previsto dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 676/1996, in sede di delegificazione normativa;
 - l'ultima parte del comma 3, innovativa, tratta del caso di non intervenuta «specificazione legislativa» di attività perseguenti «rilevanti finalità di interesse pubblico» e per le quali è il Garante ad autorizzare;
 - il comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. aggiunge un nuovo comma 3-bis nello stesso articolo 22, riguardante il caso particolare in cui, pur essendo specificata la «finalità rilevante di interesse pubblico», non lo sono i tipi di dati e le operazioni eseguibili: in questo caso, saranno i rispettivi ordinamenti a identificare le tipologie di dati e di operazioni necessarie, anche se con vincolo della «applicazione di quanto previsto» dalla legge n. 675, e purché «strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi»; infine, è previsto l'aggiornamento periodico;
 - il comma 4 dell'articolo 5 del D.Lgs. impone ai soggetti pubblici «l'adeguamento dei propri ordinamenti a quanto previsto dai commi 3 e 3-bis» entro il 31 dicembre 1999;
5. Rilevato di approvare un apposito regolamento quale strumento principale per consentire l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa sulla riservatezza dei dati personali in quanto volto a definire le linee essenziali di riferimento affinché l'attività dell'ente si svolga nel rispetto di tale normativa;
6. Visto l'allegato Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali il quale si articola in due capi: uno relativo alla tutela dei dati personali e l'altro relativo al trattamento



dei dati sensibili;

7. Visto lo statuto del Comune;
8. Visto l'art. 5 della legge 8-6-1990, n. 142;
9. Acquisiti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 8-6-1990, n. 142
10. Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che l'adozione di tale regolamento costituisce uno strumento di riferimento per consentire l'adeguamento dell'attività amministrativa del Comune di Caselle Lurani alla normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali (sia alla L. 675/96 sia al D.Lgs. 135/99);
3. Di dare atto che esso entrerà in vigore contestualmente all'esito favorevole del controllo preventivo di legittimità dell'O.Re.Co territorialmente competente;
4. Di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta alcun impegno di spesa per l'ente.

Il presente verbale viene così sottoscritto:


Il Sindaco
Rancati prof. Sergio




Il Segretario Comunale
Risi dott.ssa Giulia

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 E 55 L. N. 142/90

Il responsabile del servizio interessato:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Addì



Responsabile

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Risi Dott.ssa Giulia)

Il responsabile del settore finanziario:

Per quanto concerne la regolarità tecnico - contabile nonché l'attestazione ai sensi dell'art.55 comma 5 Legge 142/90, si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Addì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariagiovanna Rag. Murelli

Il Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 4 del D.M. 4.10.1991 esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Addì

Il Revisore dei Conti
Saverio dott. Viani

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per l'esame favorevole del Co.Re.Co. nella seduta del
atti n. 65^a 09/02/2000

che decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:

dell'atto (art. 46 comma 1)

dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 46 comma 4)

non avendo il Co.Re.Co. formulato rilievi, la presente è divenuta esecutiva (art. 17 co. 40 L.127/97)

è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo del Co.Re.Co.

è immediatamente esecutiva.

Addì **22 FEB 2000**




Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE

(Risi Dott.ssa Giulia)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì

Il Segretario Comunale



**REGOLAMENTO SULLA TUTELA
DELLA RISERVATEZZA DEI DATI
PERSONALI**

S O M M A R I O:

Art. 1 – Oggetto

CAPO I – LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Definizioni di riferimento

Art. 4 - Individuazione delle banche dati

Art. 5 - Titolarità e responsabilità della banca dati

Art. 6 - Soggetti incaricati del trattamento dei dati

Art. 7 - Trattamento dei dati

Art. 8 - Informazione

Art. 9 - Diritti dell'interessato

Art. 10 - Rapporti con il garante

Art. 11 - Sicurezza

Art. 12 – Controlli



CAPO II – IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Art. 13 – Definizioni

Art. 14 – Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico

Art. 15 – Rapporti con il garante per la protezione dei dati personali per l'individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del D.Lgs. n. 135/99

Art. 16 – Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante

Art. 17 – Disposizioni organizzative attuative correlate all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 135/99

Art. 18 – Verifiche e controlli

Art. 19 Disposizioni finali e transitorie

ART. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina, al capo I, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale in attuazione dell'art. 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e, al capo II, le modalità di attuazione, nell'ambito del comune di Caselle Lurani della provincia di LODI, delle disposizioni definite dall'art. 22, commi 3 e 3-bis della legge n. 675/96, nonché di quelle del D.Lgs. n. 135/99.

In particolare, le disposizioni del capo II garantiscono il trattamento di informazioni a carattere sensibile, acquisite dall'amministrazione o a essa rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche, secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali.

CAPO I

LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

ART. 2
FINALITA'

1. Il Comune e le sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, qualora ciò sia strumentale all'esercizio delle finalità istituzionali favoriscono la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.

2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.

3. Per finalità istituzionali, ai fini del presente capo, si intendono:

- A) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente;
- B) le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni

ART. 3
DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO

1. Ai fini del presente capo, per le definizioni di banca dati, di trattamento di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

ART. 4
INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI

1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate con provvedimento della Giunta Municipale su proposta dei Responsabili di uffici e servizi.
2. Di norma le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica.
3. I Responsabili di uffici e servizi comunicano al Segretario Comunale, anche ai fini della notificazione al Garante di cui all'art. 7 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, le banche dati tenute in forma cartacea o informatizzata.

ART. 5
TITOLARITA' E RESPONSABILITA' DELLA BANCA DATI

1. Quale titolare delle banche dati dell'Amministrazione Comunale, la Giunta nomina il responsabile delle singole banche dati con provvedimento motivato, sulla base di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche con contratto a termine di diritto privato.

2. Nel medesimo provvedimento di cui al precedente comma 1 può essere indicato un sostituto in caso di assenza o impedimento del responsabile della banca dati.

3. Il Responsabile:

- a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate ad operatori appartenenti al servizio o alle unità operative cui sovrintende;
- b) provvede a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
- c) procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
- d) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati;
- e) impartisce le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi.
- f) cura la realizzazione delle singole banche dati ;
- g) cura la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro diffusione;
- h) dispone il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento.

4. Nella ipotesi di blocco dei dati o dell'accesso ai medesimi attraverso reti di trasmissione ad alta velocità o terminali accessibili al pubblico, il Responsabile ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale.

ART. 6
SOGGETTI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. A cura del responsabile della banca dati, vengono individuati in apposito elenco i soggetti incaricati e responsabili del trattamento, da svolgersi secondo le modalità di cui agli art. 9 e 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Agli incaricati, ove possibile, viene assegnato un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio e al termine delle operazioni giornaliere di trattamento.

ART. 7

TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma non automatizzata.

3. Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria, è esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco o la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o di settore.

ART. 8 INFORMAZIONE

1. A cura del responsabile della banca dati o di un suo delegato, viene data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. I Dirigenti e/o Responsabili degli uffici e servizi favoriscono a tal fine l'introduzione, anche in via elettronica, di modulistica che contenga un breve prospetto informativo e dichiarazioni facoltative di consenso alla circolazione, ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

ART. 9 DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono presentate all'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune.

2. La Giunta comunale determina il contributo spese a carico del richiedente, in via transitoria, sino all'adozione del regolamento di cui all'art. 33, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. Nelle ipotesi in cui per la sensibilità dei dati sia necessario il consenso dell'interessato, il medesimo consenso è prestato in forma scritta, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

ART. 10 RAPPORTI CON IL GARANTE

1. Il responsabile della Banca dati è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

ART. 11 SICUREZZA

1. Il responsabile della Banca dati provvede, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, all'adozione di misure di sicurezza anche al fine di prevenire:

- a) i rischi di distribuzione, perdita dei dati o danneggiamento della Banca dati o dei locali ove essa è collocata;
- b) l'accesso non autorizzato;
- c) modalità di trattamento dei dati non conforme a legge o al regolamento;
- d) la cessione e/o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

ART. 12 CONTROLLI

1. A cura del Responsabile della Banca dati sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della Banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

CAPO II

IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

ART. 13 DEFINIZIONI



1. Ai fini del presente capo si intendono:

- a) per dato personale, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'ente o esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e trattata secondo quanto previsto dalla Legge n. 675/96;
- b) per dato sensibile, ogni informazione di natura sensibile o attinente a provvedimenti giudiziari, qualificata e individuata con riferimento a quanto previsto dagli artt. 22, comma 1, e 24 della legge n. 675/96, nonché assoggettata al sistema di garanzie definito dal D.Lgs. n. 135/99;
- c) per tipi di dati, le categorie di dati, individuati sotto il profilo gestionale e operativo normalmente utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa e comunque riferibili al novero dei dati sensibili;
- d) per operazioni eseguibili, le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati sensibili individuati dall'ente;
- e) per rilevanti finalità di interesse pubblico, le finalità, individuate dal D.Lgs. n. 135/99, dalla legge o dal garante, connesse alle attività istituzionali dell'ente, che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare bisogni della comunità locale comportanti la possibilità di trattamento.

ART. 14 ATTIVITÀ CHE PERSEGUONO RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO

1. Ai fini del presente capo si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico tutte quelle svolte dal comune in relazione a funzioni e compiti a esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti all'organizzazione dell'amministrazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa, nei suoi vari profili.

2. Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal D.Lgs. n. 135/99 da altre leggi e dal Garante, in base a quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 675/96.

ART. 15
RAPPORTI CON IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER
L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ
CHE PERSEGUONO RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO NON
RAPPORTABILI AL QUADRO NORMATIVO
DEL D.LGS. N. 135/99

1. Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti finalità di interesse pubblico date nel D.Lgs. n. 135/99 e per consentire al Garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 3-bis della legge n. 675/96, l'amministrazione:

- a) verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;
- b) verifica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal suindicato decreto legislativo;
- c) individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.

2. L'amministrazione comunica al Garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata alla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.

3. Le modalità di comunicazione al garante degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo sono definite dalla Giunta nelle disposizioni organizzative di cui all'art. 17.

ART. 16
INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DATI E DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI PER
ATTIVITÀ CON RILEVANTI FINALITÀ
DI INTERESSE PUBBLICO INDIVIDUATE DALLA LEGGE O DAL GARANTE

1. A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante, in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali il comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possano essere realizzate.

2. Con propria deliberazione, la Giunta indica i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico date dalla legge o dal Garante e definisce le relative operazioni eseguibili.

3. Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente è data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'amministrazione e nelle relazioni della stessa con la comunità locale.

4. Per la diffusione dei contenuti della deliberazione di cui al comma 2 possono essere

utilizzate soluzioni differenziate, ivi comprese quelle comportanti l'utilizzo delle reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.

5. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del D.Lgs. n. 135/99 e per le operazioni su di essi eseguibili viene effettuato annualmente dalla Giunta, con proprio provvedimento.

6. L'aggiornamento può aversi anche entro termini infrannuali, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.

7. Nell'informativa resa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96 ai soggetti che conferiscono dati al Comune per lo svolgimento di un'attività istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti alla corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

ART. 17

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ATTUATIVE CORRELATE ALL'ART. 5, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 135/99

1. La Giunta adotta, secondo quanto previsto dalla legge n. 127/97, specifiche disposizioni organizzative per i vari settori dell'amministrazione, volte a regolamentare i profili operativi del trattamento di dati sensibili nel rispetto dei criteri dettati dagli artt. 1, 2, 3, 4 del D.Lgs. n. 135/99.

2. Le disposizioni organizzative di cui al comma 1 del presente articolo devono essere coerenti con i provvedimenti attuativi della legge n. 675/96 e devono essere adottate con particolare riguardo per:

- a) la corretta gestione del rapporto tra amministrazione e cittadini;
- b) la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;
- c) la definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti ai dati sensibili.

ART. 18

VERIFICHE E CONTROLLI

1. I responsabili dei servizi provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti, in accordo con quanto stabilito dal responsabile del trattamento.

2. I responsabili dei servizi relazionano annualmente alla Giunta sulla base di rapporti specifici, riferiti alle strutture di competenza, in ordine all'applicazione della normativa in materia di dati sensibili discendente dal D.Lgs. n. 135/99 e dal presente regolamento.

3. La Giunta, presenta annualmente al Consiglio comunale i risultati delle verifiche sull'applicazione della legge n. 675/96, del D.Lgs. n. 135/99 e del presente regolamento in ordine alle principali problematiche per la gestione dei dati sensibili nell'ambito dell'amministrazione e con riferimento particolare allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Art. 19

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'approvazione da parte del

competente organo regionale di controllo

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni nonché al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135.

